



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 39 DEL 21 agosto 2001

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SUPERCOPPA TIM

Gara del 19 agosto 2001

Roma-Fiorentina 3-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 20-21 agosto 2001, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 3

1) SUPERCOPPA TIM

Gara del 19 agosto 2001

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) **SOCIETA'**

Ammenda di L. 30.000.000 : alla Soc. **FIorentina** per avere suoi sostenitori, al 6° del primo tempo, al 14° ed al 20° del secondo tempo,effettuato un fitto e reciproco lancio di bottigliette in plastica con i sostenitori avversari; per avere, al 20° ed al 31° del secondo tempo, lanciato verso un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari due bengala, che raggiungevano l'obiettivo così determinando una situazione di pericolo per la pubblica incolumità; **sanzione attenuata per quest'ultimo fatto in considerazione della documentata cooperazione prestata dalla Società con le Forze dell'Ordine per la prevenzione di condotte violente (art. 11 commi 1, 3 e 6 C.G.S.)**.

Ammenda di L. 25.000.000 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, al 29° del secondo tempo, lanciato verso un calciatore avversario tre bottigliette in plastica piene d'acqua; per avere, al 6° del primo tempo, al 14° ed al 20° del secondo tempo, effettuato un fitto reciproco lancio di bottigliette in plastica con i sostenitori avversari; per avere, al 20° ed al 31° del secondo tempo, in risposta ad analoga condotta di sostenitori avversari, rilanciato due bengala che cadevano in un settore degli spalti occupato da detti sostenitori, così determinando una situazione di pericolo per l'incolumità pubblica; **sanzione attenuata per quest'ultimo fatto in considerazione della documentata cooperazione prestata dalla Società con le Forze dell'Ordine per la prevenzione di condotte violente (art. 11 commi 1, 3 e 6 C.G.S.)**.

b) **CALCIATORI**

CALCIATORI NON ESPULSI

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI L. 1.000.000

DI LIVIO Angelo (Fiorentina); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Prima sanzione).

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Legg Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 31 agosto 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 21 AGOSTO 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro